



COMUNE DI CHIARANO



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO



COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

## CONFERENZA DI SERVIZI – 11/04/2018

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 10.30, presso gli Uffici della Provincia di Treviso, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Chiarano, capofila del PATI, avente per oggetto:

### Approvazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Chiarano	Rocco Lorena	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2016
Comune di Gorgo al Monticano	Cover Giannina	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2016.
Comune di Portobuffolè	Susana Andrea Sebastiano	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.06.2016
Provincia di Treviso	Simone Busoni	Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - giusta DGP n. 38 del 22/02/2016

Sono inoltre presenti:

Dott. Urb. Francesco Finotto	Tecnico incaricato della redazione del PATI
Arch. Claudio Tallon	Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Chiarano
Arch. Silvia Roma	Funzionario Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica
Dott. Urb Giovanni Zanardo	Tecnico Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica

#### **RICHIAMATO E PREMESSO:**

- Che la Legge n. 241/90 e s.m.i., nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo, ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della L.R. n. 11/04 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati;
- che in data 22/09/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano, Portobuffolè, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;
- che la Regione Veneto con DGR n. 1137 del 23/03/2010 ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, trasferendo contestualmente a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/2004;
- che i Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè, rispettivamente con D.C.C. n. 37 del 24/05/2013, n. 42 del 27/05/2013 e n. 48 del 21/05/2013, hanno

manifestato la volontà di procedere con l'Accordo di pianificazione con la Provincia di Treviso, a seguito del passaggio delle competenze urbanistiche;

- che i Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè, rispettivamente con D.C.C. n.14 del 20/06/2016, n. 20 del 21/06/2016, n. 30 del 22/06/2016, hanno adottato il Piano unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla VAS;
- che dopo l'adozione il piano e la proposta di rapporto ambientale sono stati depositati a disposizione del pubblico ai sensi della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 212 del 14/11/2017;
- che il Piano, come disposto dalla DGP n. 184 del 11/07/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 22/03/2018 con parere n. 03;
- che con nota prot. n. 2826 del 03/04/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 11/04 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute, convocata per il giorno 11/04/2018 alle ore 10.30 presso la sede della Provincia di Treviso

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Chiarano, capofila del PATI, assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario l'arch. Claudio Tallon, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune medesimo.

Visti gli elaborati che compongono il PATI adottato:

- Relazione Tecnica
- Relazione Sintetica
- Dimensionamento
- Norme di Attuazione
- Relazione Geologica
- Relazione agronomica
- Relazione di compatibilità idraulica
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- Relazione banca dati
- Tav. A1.A Carta Litologica
- Tav. A1.B Carta Litologica
- Tav. A2.A Carta Idrogeologica
- Tav. A2.B Carta Idrogeologica
- Tav. A3.A Carta Geomorfologica
- Tav. A3.B Carta Geomorfologica
- Tav. A4.A Carta dell'uso del suolo
- Tav. A4.B Carta dell'uso del suolo
- Tav. A5.A Carta della copertura del suolo agricolo
- Tav. A5.B Carta della copertura del suolo agricolo
- Tav. A6.A Carta della superficie agricola utilizzata
- Tav. A6.B Carta della superficie agricola utilizzata
- Tav. A7.A Carta del rischio idraulico
- Tav. A7.B Carta del rischio idraulico
- Tav. 1.A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 1.B Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2.A Carta delle Invarianti
- Tav. 2.B Carta delle Invarianti
- Tav. 3.A Carta delle Fragilità
- Tav. 3.B Carta delle Fragilità
- Tav. 4.A Carta delle Trasformabilità
- Tav. 4.B Carta delle Trasformabilità
- Tav. 12.A V.Inc.A. Carta degli Habitat
- Tav. 12.B V.Inc.A. Carta degli Habitat
- Banca dati alfanumerica e vettoriale masterizzata su supporto dvd;

Visti i seguenti pareri:

- Compatibilità idraulica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 298147 del 02/08/2016;
- Compatibilità sismica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 33910 del 27/01/2017;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 52 del 7/11/2016;
- Commissione Regionale VAS n. 212 del 24/11/2017;

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che i pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto e ne modificano parzialmente gli elaborati.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004 e n. 1137 del 23.03.2010;

VISTO l'art. 13 c. 7 della Legge Regionale n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo";

#### **GLI ENTI INTERVENUTI IN CONFERENZA**

- a) **esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e del Rapporto Ambientale (VAS), adottati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 20/06/2016, n. 20 del 21/06/2016, n. 30 del 22/06/2016, con le seguenti precisazioni:**
  1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 03 del 22/03/2018 e agli atti in essa richiamati. Il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati come adottati con le deliberazioni di Consiglio Comunale sopracitate, con le modifiche e le integrazioni descritte nel sopracitato parere della VTP.
  2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale;
- b) **allegano al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, la Valutazione Tecnica Provinciale n. 03 del 22/03/2018;**
- c) **danno atto che ai sensi dell'art. 16 c. 4 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;**
- d) **demandano alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri sopracitati che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;**
- e) **demandano al Sindaco del Comune di Chiarano, capofila del piano, l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il PATI aggiornati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi.**

La conferenza si chiude alla ore 11.00.

**Il presente verbale composto di n. 4 facciate.**


Treviso li, 11/04/2018

Il segretario verbalizzante



Arch. Claudio Tallon

Per il Comune di Chiarano  
Il Sindaco



Rocco Lorena


Per la Provincia di Treviso  
Il Dirigente del Settore Ambiente  
e Pianificazione Territoriale



Simone Busoni




Per il Comune di Gorgo al Monticano  
Il Sindaco




Cover Giannina

Per il Comune di Portobuffolè  
Il Sindaco



Susana Andrea Sebastiano



## PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso  
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666  
www.provincia.treviso.it

### VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 03 del 22/03/2018

Oggetto: Comuni di CHIARANO, GORGO AL MONTICANO, PORTOBUFFOLÈ

Approvazione P.A.T.I. tematico ai sensi dell'art.16 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 22/03/2018;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;


ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 03 del 22/03/2018, che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione del P.A.T.I. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale  
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale

Simone Busoni



**PROVINCIA DI TREVISO**  
**Comitato Tecnico**  
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 03 in data 22/03/2018

**PARERE**

**Oggetto:** Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - Art. 16 LR 11/04.

**PREMESSE:**

In data 22/09/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di copianificazione, ai sensi degli art. 15 e 16 della LR 11/04, tra i Comuni di Chiarano (capofila del PATI), Gorgo al Monticano, Portobuffolè, la Provincia di Treviso e la Regione del Veneto.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1137 del 23/03/2010, ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, trasferendo a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/04.

A seguito del trasferimento delle competenze urbanistiche la Provincia di Treviso, con DGP n. 240 del 13/09/2010, ha manifestato la propria disponibilità a subentrare in tutti gli Accordi di pianificazione concertata già sottoscritti dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

I Comuni membri del PATI hanno espresso la volontà di portare avanti con la Provincia di Treviso l'Accordo di pianificazione concertata già sottoscritto con proprie deliberazioni di Giunta Comunale:

- COMUNE DI CHIARANO - D.C.C. N. 37 del 24/05/2013;
- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO - D.C.C. N. 48 del 21/05/2013;
- COMUNE DI PORTOBUFFOLE - D.C.C. N. 42 del 27/05/2013.

Il PATI è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- COMUNE DI CHIARANO - D.C.C. N. 14 del 20/06/2016;
- COMUNE DI GORGO AL MONTICANO - D.C.C. N. 20 del 21/06/2016;
- COMUNE DI PORTOBUFFOLE - D.C.C. N. 30 del 22/06/2016.

Dopo l'adozione gli elaborati del PATI sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del D.Lgs. 152/06, a partire dal 15/07/2016.

A seguito della procedura di pubblicazione sono pervenute complessive n. 9 osservazioni (Chiarano n. 2, Gorgo al Monticano n. 2 e Portobuffolè n. 5), esaminate dagli uffici tecnici comunali che hanno formulato una proposta di controdeduzione.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- considerazioni preliminari all'adozione della Provincia di Treviso prot. n. 29162 del 05/04/2016;
- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso prot. n. 228999 del 13/06/2016);
- Commissione Regionale VAS n. 212 del 14/11/2017;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 52 del 07/11/2016.

Il Comune di Chiarano, con nota prot. n. 2745 del 12/04/2017 (ns. prot. n. 32011/2017), ha trasmesso alla Provincia di Treviso le osservazioni pervenute con relativa proposta di controdeduzione. Successivamente, con note prot. n. 668 del 24/01/2018 e prot. n. 1810 del 01.03.2018 (ns. prot. n. 9460/2018 e n. 20212/2018) ha inviato una proposta d'integrazione degli elaborati di PATI con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni e dall'adeguamento ai pareri sopraccitati.

**GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PATI ADOTTATO SONO:**

- Tav. 1 A e B - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 A e B - Carta delle invarianti
- Tav. 3 A e B - Carta delle fragilità
- Tav. 4 A e B - Carta della trasformabilità
- Relazione tecnica
- Relazione sintetica
- Norme di attuazione
- Dimensionamento
- Relazione agronomica e tavole allegate
- Relazione geologica e tavole allegate
- Relazione di Compatibilità Idraulica e tavole allegate
- Valutazione d'Incidenza Ambientale: relazione e tavole;
- VAS: Rapporto ambientale, sintesi non tecnica;
- Quadro Conoscitivo: Relazione banca dati e DVD

**VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:**

Il Comune di Chiarano con propria nota prot. n. 2745 del 12/04/2017, conservata agli atti, ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzione sono di seguito sintetizzate:

Comune di Chiarano:

N.	Soggetto	Richiesta	Risposta
1	Tallon Claudio	Si rileva che l'area indicata nel PATI come "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" non corrisponda all'originale perimetro dell'insediamento militare. Infatti, il perimetro indicato nella tavola n. 4 del PATI recepisce solo le aree destinate dall'attuale P.R.G. come Z.T.O. "D2/S" (speciale) e Z.T.O. "Fb" ma non comprende l'area precedentemente utilizzata come area di manovra per le esercitazioni dei mezzi militari ed individuata dal P.R.G. vigente come Z.T.O. agricola con la specifica di "Ambiti di formazione dell'ambiente boschivo". Poiché l'intera superficie è stata acquisita dal Comune con atto rep. n. 45486 del 18.12.2006 del C.T. Lucio Mattei, al fine di definire un'azione di miglioramento complessivo dell'intervento si chiede di perimetrare l'intero ambito con idonea grafia.	Si ritiene l'osservazione condivisibile e tecnicamente fondata, pertanto accoglibile estendendo il perimetro dei "Contesti Territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuato nella Tav. 4 - Trasformabilità, all'intero compendio immobiliare acquisito dal comune. Si accoglie l'osservazione.
2	Tallon Claudio	A seguito dell'avvenuto allineamento del PRG vigente con tutte le varianti nel frattempo intercorse, si sono riscontrate alcune incongruenze relativamente alla classificazione di alcune aree destinate a servizi pubblici, riportate anche nella Tav. 4 del PAT, e precisamente: 1. L'area dell'ex asilo in Via Vascellari è attualmente destinata a servizi socio-sanitari; 2. L'area retrostante la palestra comunale in Via Roma è destinata ad attività sportive; 3. L'area già destinata a scuola in Via Tabacchi è ora utilizzata per uffici pubblici. Si chiede la correzione di tali incongruenze nella Tav. 4 del PAT.	Ricordando che si tratta di semplici indicazioni e non di prescrizioni d'uso, poiché il PAT non ha valore conformativo della proprietà, si accoglie l'osservazione adeguando l'elaborato grafico in conformità a quanto richiesto. Si accoglie l'osservazione.

Comune di Gorgo al Monticano:

N.	Soggetto	Richiesta	Risposta
1	Pezzuti Luciano, ed altri	<p>L'osservazione interessa l'area di riqualificazione e riconversione localizzata lungo Via Postumia Centro, ed è formulata dai rappresentanti legali delle ditte ivi insediati (Scatolificio Monticano S.r.l., Buoro S.r.l., Pentagono S.r.l.).</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attualmente nell'area sono presenti attività economiche che occupano circa 90 addetti;</li> <li>• Lo stato di abbandono che potrebbe configurarsi con il blocco delle attività determinato dalla presenza di vincoli eccessivi;</li> <li>• La riduzione delle imposte che potrebbe determinarsi per il comune, in forza della dismissione dell'area; si chiede di considerare nella fase di redazione del futuro PI le seguenti richieste:</li> <li>• sostituire la dicitura "Attività da bloccare" con "Attività esistenti da confermare"</li> <li>• consentire l'inserimento di attività produttive anche diverse da quelle attualmente in essere, purché non aumentino la condizione attuale di impatto ambientale complessivo;</li> <li>• prevedere tra le future destinazioni anche la possibilità di localizzare medie strutture di vendita;</li> <li>• eliminare le aree a verde privato che attualmente compromettono buona parte dell'area scoperta, piantumando una fascia verso il cimitero.</li> </ul>	<p>In realtà, come dichiarato dagli osservanti non si tratta di un'osservazione al PATI, ma di considerazioni e richieste propedeutiche alla formazione del nuovo Piano degli Interventi, in attuazione della disciplina del PATI. Quanto richiesto potrà essere utilmente valutato in quella sede tenendo conto sia delle disposizioni del PTCP della provincia di Treviso in merito alle aree produttive non ampliabili, sia quelle della LR 55/2012 sullo sportello unico per le attività produttive, sia della LR 50/2012 e del RR 1/2013 sulle attività commerciali.</p> <p>Pertanto, pur comprendendo le ragioni dell'osservazione la stessa non dà luogo a procedere.</p> <p>Si respinge l'osservazione.</p>
2	Scomparin Maurizio ed altri	<p>Si chiede che tutto il comparto residenziale C2 in località "Ai Palazzi" sia convertito in E1, o quantomeno sia mutata la classificazione dell'ambito di proprietà, censito al Foglio 16 mappale 100 e Foglio 17, mappali 523, 524, 525, 527, e 528, per la parte compresa entro la zona C2/10.</p>	<p>L'osservazione pone il tema della retrocessione dell'edificabilità della zona C2/10 che potrà essere affrontato in modo proprio solo in sede di Piano degli Interventi, tuttavia, considerando comunque condivisibile il tema della limitazione del consumo di suolo si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione stralciando dalla Tav 4 del PATI l'ambito di proprietà dell'osservante compreso entro le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e corrispondente alla zona C2/10 del PRG. Si accoglie parzialmente l'osservazione.</p>

Comune di Portobuffolè:

N.	Soggetto	Richiesta	Risposta
1	Giacomin Chettyln	<p>Si rilevano alcune imprecisioni cartografiche o normative, di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede che tutto l'ambito della lottizzazione S. Lorenzo, in Via Roverat sia compreso entro le aree di "urbanizzazione consolidata";</li> <li>2. Si segnala che il Comune di Portobuffolè non è interessato dal PAI del Sile. Si chiede l'adeguamento della Tav. 1.</li> <li>3. Si segnala che alcuni edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 non sono riportati in cartografia. Si chiede l'adeguamento.</li> <li>4. Si chiede l'aggiornamento del limite dei centri abitati rispetto all'attuale situazione edificatoria.</li> <li>5. Si chiede l'aggiornamento di alcuni commi riferiti alle N di A, riportati nella Legenda della Tav. 1.</li> <li>6. Si chiede di correggere la delimitazione delle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, in conformità alla planimetria allegata.</li> <li>7. Si rileva che le fasce di tutela relative all'idrografia principale sono più ampie del vincolo effettivo.</li> <li>8. Si chiede l'aggiornamento di alcuni commi riferiti alle N di A, riportati nella Legenda della Tav. 2.</li> <li>9. Si rileva che alcuni edifici già classificati come</li> </ol>	<p>Si riportano di seguito le controdeduzioni relative a ciascun punto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si concorda con quanto osservato. Si accoglie l'osservazione.</li> <li>2. L'osservazione è fondata ed accoglibile adeguando la Tav. 1 del PAT.</li> <li>3. L'osservazione è fondata e condivisibile. Si concorda con l'individuazione nella Tav. 1 del PAT di tutti gli edifici con decreto di vincolo.</li> <li>4. L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché la perimetrazione dei centri abitati è definita ed aggiornata con procedura amministrativa autonoma rispetto al PAT, ai sensi del Codice della Strada. Quella indicata nel PAT ha solo valore ricognitivo. Una volta ridefinito il perimetro dei centri abitati ai sensi del codice della strada, il suo inserimento nel quadro conoscitivo del PRG (PAT + PI) non costituisce variante urbanistica. Si respinge l'osservazione.</li> <li>5. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione delle N di A del PAT si accoglie l'osservazione.</li> <li>6. Si concorda con l'osservazione. Si accoglie l'osservazione.</li> <li>7. L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché confonde il limite di tutela (definito ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004) con quello di inedificabilità (definito dal PAT). Si respinge l'osservazione.</li> <li>8. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione delle N di A del PAT si accoglie l'osservazione.</li> </ol>



		<p>storico testimoniali non sono presenti nella Tav. 2.</p> <p>10. Si segnala che mancano alcuni servizi ed attrezzature di interesse comune esistenti.</p> <p>11. Come nella precedente osservazione n. 9, si rileva che alcuni edifici già classificati come storico testimoniali non sono presenti nella Tav. 4.</p> <p>12. Si chiede di correggere il riferimento al comune di Portobuffolè in alcune parti del testo del Dimensionamento.</p> <p>13. Si chiede di precisare alcuni dati delle tab. a pag. 26-7.</p> <p>14. NTA, Art. 3, comma 3, lettera c). Si chiede di completare l'elenco degli edifici vincolati.</p> <p>15. NTA, Art 5, comma 8, lettera b). Non sarebbe chiara la localizzazione e provenienza del vincolo delle zone boscate entro il fiume Livenza.</p> <p>16. NTA, Art 6, comma 13. Si chiede la verifica dell'ambito relativo al PAI SILE.</p> <p>17. NTA, Art 7, comma 6. Si chiede che la fascia di rispetto dai cimiteri sia ridotta come quelle effettivamente vigenti.</p> <p>18. NTA, Art 7, comma 13. Si chiede di aggiornare la fascia di rispetto dai metanodotti.</p> <p>19. NTA, Art 10. Si rileva la mancanza di una categoria di valore per gli edifici vincolati finalizzata alla demolizione senza ricostruzione.</p> <p>20. NTA, Art 10, comma 27. Si chiede di precisare meglio le modalità di ricostruzione delle superfetazioni in posizione diversa.</p> <p>21. NTA, Art 13, prescrizioni punto 4. Si chiede un chiarimento relativamente alla disciplina delle aree produttive classificate come "ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili</p>	<p>9. Si concorda con l'osservazione. Si accoglie l'osservazione integrando la Tav. 2 con gli edifici storico testimoniali mancanti, con l'eccezione del n. 16 in Via Bastie, per il quale, con successiva nota n. 1555 - vedi osservazione n. 5 - il comune ha evidenziato il venir meno del contesto ambientale originario, a seguito della procedura di ampliamento mediante SUAP del fabbricato industriale appartenente all'Unit5 e Unit5bis.</p> <p>10. L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché nella Tav. 4 non sono indicati tutti i servizi di interesse comune, ma solo i principali. La loro individuazione puntuale è di pertinenza del PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>11. Si concorda con l'osservazione. Si accoglie l'osservazione integrando la Tav. 4 con gli edifici storico testimoniali mancanti, con l'eccezione del n. 16 in Via Bastie, per il quale, con successiva nota n. 1555 - vedi osservazione n. 5 - il comune ha evidenziato il venir meno del contesto ambientale originario, a seguito della procedura di ampliamento mediante SUAP del fabbricato industriale appartenente all'Unit5 e Unit5bis.</p> <p>12. Per quanto possa essere utile a migliorare la comprensione del Dimensionamento del PAT si accoglie l'osservazione.</p> <p>13. L'osservazione non dà luogo a procedere, poiché i dati delle tabelle indicate non incidono sul dimensionamento aggiuntivo del PAT e lo stato di attuazione del PRG vigente è un elemento dinamico. Si respinge l'osservazione.</p> <p>14. Si concorda con quanto osservato, adeguando l'elenco degli edifici vincolati, come da osservazione medesima.</p> <p>15. L'osservazione non dà luogo a procedere, si tratta di vincolo forestale. Si respinge l'osservazione.</p> <p>16. L'osservazione non dà luogo a procedere poiché il PAI del Sile, pur non interessando il comune di Portobuffolè interessa il territorio degli altri comuni compresi nel PATI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>17. L'osservazione non dà luogo a procedere. Il vincolo cimiteriale indicato dal PAT è quello di legge. Le eventuali riduzioni sono di pertinenza del PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>18. Si concorda con l'osservazione, aggiornando la fascia di rispetto dai metanodotti nei termini ivi contenuti.</p> <p>19. L'osservazione non dà luogo a procedere. La demolizione senza ricostruzione non è una categoria di tutela, e contrasta con la tipologia degli interventi ammessi ai sensi del DPR 380/2001. Il suo eventuale utilizzo è di competenza de PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>20. L'osservazione non dà luogo a procedere. Il grado di protezione si limita ad indicare un principio operativo, che potrà eventualmente essere precisato in sede di PI. Si respinge l'osservazione.</p> <p>21. L'osservazione non dà luogo a procede. La prescrizione in oggetto definisce i limiti temporali entro i quali il PI è tenuto a recepire la normativa sulle zone produttive non ampliabili stabilita dal PTCP. Fino all'adeguamento si applica la norma del PRG/PI vigente. Si respinge l'osservazione.</p> <p>Sulla base delle considerazioni sopra definite si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 18.</p> <p>Si respinge l'osservazione relativamente ai punti 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21.</p>
2	De Marchi Giovanni, ed altri	Si chiede che per l'area di proprietà, mappale 768 del Foglio 1, classificata dalla Tav. 4 del PATI come "area di connessione naturalistica - buffer zone" sia riclassificata come "linea preferenziale di sviluppo insediativo-residenziale", come tutte le altre zone già residenziali nel vigente PRGC.	Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si ritiene la stessa non accoglibile, poiché pur trattandosi di area compresa entro un più vasto ambito urbano, ha le caratteristiche per estensione e localizzazione per essere considerata un elemento di discontinuità nel tessuto urbano e di sostegno alla rete ecologica in ambito urbano, entro la più ampia categoria delle infrastrutture verdi, che caratterizzano sia le aree rurali, sia quelle urbane (aree a verde privato, orti urbani, che contribuiscono altresì a ridurre l'effetto isola di calore, oltre che a tutelare la biodiversità). Si fa presente che si tratta di un'indicazione strategica e non conformativa della proprietà, e che in sede di Piano degli Interventi potrà essere attentamente considerata la disciplina di Zona, tenendo

			conto delle attuali destinazioni d'uso, anche considerando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, della LR 11/2004, che prevedono che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano, decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati. Si respinge l'osservazione.
3	Chiara Maria Luigia ed altri	Si tratta di più osservazioni, di seguito riportate: 1. Si rileva che l'area di proprietà, censita al Foglio 1, mappali 741, 742, 735, 73, pur essendo parte integrante del Piano di Lottizzazione residenziale "San Lorenzo" non è stata compresa sia nella Tav. 4 del PATI sia nella carta del rischio idraulico entro le aree di urbanizzazione consolidata, come le restanti aree del PDL, si chiede pertanto la sua riclassificazione come "area di urbanizzazione consolidata". 2. Si chiede che tutta l'area interessata dalla lottizzazione S. Lorenzo sia compresa nelle aree a pericolosità idraulica P1 e non P2, facendo riferimento alle motivazioni contenute nelle osservazioni inerenti il progetto stralcio 1^ variante del PAI.	Si riportano di seguito le considerazioni relative a ciascun punto: 1. L'osservazione è tecnicamente fondata ed accoglibile nei termini in cui è stata redatta. Si accoglie l'osservazione. 2. L'osservazione non è tecnicamente fondata poiché il PAI classifica l'intero ambito come zona P2, e sia la carta del rischio idraulico, sia quella dei vincoli recepisce tale previsione sovraordinata. Si respinge l'osservazione. Si accoglie parzialmente l'osservazione limitatamente al punto 1. Si respinge relativamente al punto 2.
4	INCA Properties	Si rileva che è stato classificato come edificio storico testimoniale un edificio rurale, già censito dal PRGC (ed. n. 15) in quanto testimonianza di un sistema abitativo e di conduzione agricola ormai del tutto scomparso. Poiché tale edificio: • è in evidente stato di degrado, e privo di specifici valori architettonici che ne giustifichino una tutela individuale sotto il profilo monumentale o paesaggistico, • è compreso nel parcheggio relativo all'ampliamento di un fabbricato industriale (unit5-unit5bis) in corso mediante procedura SUAP; • la realizzazione di tale parcheggio accessibile da Via Bastie consente di realizzare un unico grande spazio di sosta per i veicoli, evitando di occupare con nuove superfici impermeabili le aree poste più a nord e dunque di ridurre l'impatto verso il corridoio ambientale del fiume Resteggia; Si chiede che l'edificio in oggetto non sia più individuato come edificio di valore storico testimoniale e che pertanto sia stralciato sia dalla Tav. 2, sia dalla Tav. 4 - Carta della Trasformabilità, al fine di poter completare la realizzazione del parcheggio in corso di realizzazione.	L'osservazione è tecnicamente fondata poiché la realizzazione del nuovo parcheggio mediante procedura SUAP, con accesso da Via Bastie, in ampliamento dell'esistente consente non solo di migliorare la funzionalità dello stesso ma anche di ridurre l'impatto verso il corridoio ambientale del fiume Resteggia, posto più a nord, facendo contemporaneamente venir meno il contesto rurale originario di tale edificio, privo di una propria caratterizzazione architettonica ed in fase avanzata di degrado edilizio. Sulla base di tale considerazioni si accoglie l'osservazione nei termini in cui è stata formulata.
5	Susana Andrea Sebastiano	Si chiede che per l'edificio storico testimoniale individuato con il n. 16 nel PRGC in Via Bastie e non individuato come invariante dal PATI, localizzato nello stesso contesto industriale di cui alla precedente osservazione n. 4, sia confermata la scelta del PATI medesimo, per il venir meno delle ragioni ambientali, diversamente da quanto richiesto con la precedente osservazione n. 1, punto 9 e 11.	Si tratta di un'osservazione collegata alla precedente e che precisa un tema già oggetto della precedente osservazione n. 1, punti 9 e 11. In effetti l'ampliamento dell'unit5 e Unit5bis mediante procedura SUAP fa venir meno il contesto rurale che giustificava l'individuazione come storico testimoniale dell'edificio in oggetto, peraltro privo di una propria caratterizzazione architettonica, e pertanto si ritiene condivisibile la richiesta di confermare la scelta del PATI.

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione sopraelencate, ad eccezione delle seguenti considerazioni relativamente all'osservazione n. 2 in Comune di Portobuffolè. A tal proposito si evidenzia come gli osservanti pongano delle questioni tecnicamente fondate in merito all'inappropriata classificazione dei terreni di proprietà come "buffer zone", a cui la controdeduzione proposta dal Comune non fornisce adeguata risposta nel merito tecnico. Per tali ragioni l'osservazione n. 2 in Comune di Portobuffolè è da ritenersi "Parzialmente accoglibile" limitatamente all'eliminazione dell'"area di connessione naturalistica - buffer zone".

Pertanto, in esito a quanto finora esposto, gli elaborati del PATI dovranno essere adeguati, con le modalità proposte dal Comune di Chiarano ed integrate dalle considerazioni sopraelencate, inserendo le modifiche derivanti da:

- l'accoglimento delle osservazioni n. 1 e 2 in Comune di Chiarano e n. 4 in Comune di Portobuffolè;
- l'accoglimento parziale delle osservazioni n. 2 in Comune di Gorgo al Monticano e n. 1, 2, 3 in Comune di Portobuffolè.

#### VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

La Provincia di Treviso, con propria nota prot. 29162 del 05/04/2016, ha espresso preliminarmente all'adozione le proprie considerazioni istruttorie circa gli elaborati di PATI predisposti per l'adozione.

I Comuni del PATI hanno provveduto ad adeguare gli elaborati alla quasi totalità dei contenuti del parere provinciale prima dell'adozione del piano. Pertanto, al fine di adeguare completamente il PATI al sopracitato parere, si ritiene necessario introdurre le seguenti modifiche:

- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICO" venga integralmente stralciato il comma 26.
- All'art. 8 "LE INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA", al comma 13, venga stralciato il seguente testo "di cui all'art. 5 c. 21" e sostituito dal seguente testo "(Ex casino di caccia a Gorgo al Monticano e Villa Giustinian a Portobuffolè)".
- All'art. 8 "LE INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA", al comma 13, venga stralciato il seguente testo "di cui all'art. 52" e sostituito dal seguente testo "di cui agli art. 49 e 52".
- All'art. 20 "DISCIPLINA GENERALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI" venga integralmente stralciato il comma 22.

Relativamente alle previsioni viabilistiche inserite nel PTCP in Comune di Chiarano, si prende atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale di non inserirle negli elaborati del PAT, in attuazione delle direttive di cui all'art. 26 c. 5 del Piano Provinciale.

Inoltre, su indicazione degli Uffici Programmazione Viabilità e Difesa del Suolo, si evidenziano le seguenti modifiche da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio:

- In Tav. 1 "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" vengano aggiornati i perimetri del centro abitato dei Comuni di Chiarano e Gorgo al Monticano.
- In Tav. 1 "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" e nella "CARTA IDROGEOLOGICA" vengano aggiornate le aree di pericolosità idraulica con riferimento ai contenuti della Prima Variante al PAI del Fiume Livenza approvata con D.P.C.M. del 28 giugno 2017.
- In Tav. 3 "CARTA DELLA FRAGILITÀ" vengano effettuati gli opportuni aggiornamenti a seguito delle sopracitate modifiche alla Carta Idrogeologica.
- Nella "RELAZIONE GEOLOGICA" vengano inseriti come allegati i sondaggi effettuati nei punti di indagine geognostica e geofisica citati nella relazione medesima ed individuati nella "CARTA LITOLOGICA".

Si raccomanda inoltre ai Comuni, in sede di Piano degli Interventi, di provvedere a:

- verificare i contenuti della pianificazione urbanistica in rapporto al Piano di Protezione Civile, eventualmente provvedendo al suo aggiornamento;
- effettuare un censimento degli impianti di trattamento rifiuti presenti nel territorio comunale e delle relative distanze dalle abitazioni, al fine di poter opportunamente valutare le scelte di piano anche in considerazione della normativa introdotta dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", con particolare riferimento all'art. 16.

In conclusione, gli elaborati del PATI dovranno essere adeguati con le sopraelencate modifiche derivanti dall'adeguamento al parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso.

## PARERI:

Il Comune di Chiarano, capofila del PATI, con propria nota prot. n. 1810 del 01.03.2018 (conservata agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PATI ai pareri del Genio Civile (idraulico e sismico) e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche proposte in adeguamento ai pareri del Genio Civile sono le seguenti:

- In coda all'art. 7 "ALTRI VINCOLI" venga introdotto un nuovo comma 28 avente il seguente testo:  
*"28. Nell'ambito del P.I. del comune di Portobuffolè dovrà essere predisposto lo studio di Microzonazione Sismica di II° livello che dovrà utilizzare e considerare lo studio di I° livello già disponibile."*
- All'art. 12 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" i commi 4 e 5 vengano riclassificati quali commi 5 e 6.
- All'art. 12 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" venga introdotto un nuovo comma 4 avente il seguente testo:  
*"4. Nell'area ricadente in comune di Portobuffolè e individuata come B01 non è ammessa nuova edificazione in conformità al regime vincolistico previsto dall'art. 11, comma 2 del PAI (ultima versione, approvata con Delibera del Comitato istituzionale del 19 novembre 2015)."*
- All'art. 12 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" vengano introdotti dei nuovi commi da 7 a 19 aventi il seguente testo:  
*"7. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica, anche se vengono utilizzati per l'irrigazione di soccorso, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:  
- fino a metri 10 per i canali emissari e principali;  
- fino a metri 4 per i canali secondari;  
- di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza,  
misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo.  
8. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.*

### CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

9. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni e autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:

- Per i canali di bonifica, anche se vengono utilizzati per l'irrigazione di soccorso:
  - tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali
  - tra metri 2 e 4, per i canali secondari
  - tra metri 1 e 2 per gli altri

*misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.*

### INVARIANZA IDRAULICA

10. - Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche del PATI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata;

11. Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Nonne Tecniche allegate al PAT. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata;

12. Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche del PATI.

13. Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con  $T_r = 50$  anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{24,9 \cdot t}{(9,0 + t)^{0,749}}$$

relativa all'area Media Sinistra Piave.

14. In sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati, un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie impermeabilizzata.

#### BACINI DI COMPENSAZIONE E LAMINAZIONE

15. Per quanto riguarda le aree di trasformazione ricadenti all'interno di zone a rischio idraulico è necessario che vengano previsti sistemi di laminazione che servano non solo a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale di terreno agricolo, ma anche di migliorare la situazione idraulica esistente. A questo proposito, le aree di laminazione dovranno essere dimensionate assumendo una massima portata uscente pari a 5 l/s\*ha.

#### PEREQUAZIONE URBANISTICA

16. È obbligatorio richiedere al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

17. Il piano degli Interventi disciplina la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.

18. Il piano degli Interventi disciplina la possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

19. Si richiamano le norme di carattere idraulico di cui al Capitolo 9 della Valutazione di Compatibilità idraulica. Negli interventi dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica: si consiglia di utilizzare la curva a 3 parametri indicata al paragrafo sull'invarianza idraulica.

b) Piano di Tutela delle Acque: si rammenta che, nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia convogliate verso la rete di scolo superficiale o sul suolo o nella fognatura, dovranno essere adeguatamente trattate da

sistemi di sedimentazione e disoleatura; aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

c) Aree verdi: tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno cm 20 inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali (Tr > 50 anni).

d) Portata scaricabile e relativo manufatto: i manufatti regolazione (bocche tarate), in caso di aree caratterizzate da rischio idraulico, devono poter scaricare una portata specifica di 5 l/s ha.

e) Infrastrutture lineari (strade, piste ciclabili): nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. Dovrà essere garantita la continuità e la costante efficienza idraulica del sistema di laminazione e delle affossature private.

f) Si richiede che vengano esplicitate le prescrizioni idrauliche nei permessi a costruire e autorizzazioni edilizie varie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, ecc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato con scrupolo il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti."

Le modifiche proposte in adeguamento al parere VAS sono le seguenti:

In coda all'art. 19 "DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA, DI NON COMPATIBILITÀ E DI RACCORDO CON LA PROCEDURA VAS" vengano introdotti i nuovi commi da 18 a 24 aventi il seguente testo:

"**ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA VAS**

18. Per le aree interessate dalle azioni del PATI in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, prevale sempre il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PATI.

19. Il Piano degli interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

20. Il Piano degli interventi verifichi la compatibilità della capacità di carico delle infrastrutture idriche e fognarie con i carichi insediativi aggiuntivi.

21. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della L. 106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.

22. Il piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

23. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

24. In sede di attuazione del piano gli interventi deve essere recepito quanto espressamente indicato nei punti 1-11 dell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale del PATI."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate.

Pertanto gli elaborati del PATI dovranno essere adeguati con le modifiche derivanti dall'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Chiarano, capofila del PATI, con nota prot. n. 1810 del 01.03.2018 (conservata agli atti).

**CONCLUSIONI:**

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;


Vista la DGP n. 184/2011;

**IL COMITATO ESPRIME:**

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè, con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 1 e 2 in Comune di Chiarano e n. 4 in Comune di Portobuffolè ed all'accoglimento parziale delle osservazioni n. 2 in Comune di Gorgo al Monticano e n. 1, 2, 3 in Comune di Portobuffolè. (pagg. da 2 a 6 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con il PTCP (pag. 6 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 7 a 9 del presente documento).

**Il segretario verbalizzante**  
dott. Michele Bertolini



**Il Presidente del Comitato**  
Dott. Carlo Rapicavoli

